



# **CITTA' di ROSETO degli ABRUZZI**

Provincia di Teramo

II SETTORE

*“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e  
manutenzione impianti comunali - Ambiente – Servizi Ecologici -  
Progettazione –”*

**GESTIONE E MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA  
IMPIANTI TERMICI E CUCINE**

## **CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

**IL PROGETTISTA**

Nel seguito, si farà riferimento a:

- **Codice dei contratti pubblici:** D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **D.P.R. n. 207 del 2010:** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – nella parte non abrogata dal D.Lgs 18/04/2016 n°50 ;
- **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- **Decreto n. 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 per le parti in vigore;
- **Attestazione SOA:** documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore..

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e delle linee di adduzione delle cucine degli edifici comunali o tenuti in fitto dal Comune; edifici classificati nelle categorie E2 ed E7 all'art. 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, manutenzione degli impianti idrici antincendio, relativamente all'anno 2017/2020, e manutenzione degli impianti di condizionamento estivo e invernale avente il seguente importo:

a) Importo lavori manutenzione ordinaria da assoggettarsi a ribasso d'asta (ogni 1.000 Kcal) (2,90 x 1.697+1,90 x 2.640)	€ 9.944,00 annui
b) Importo lavori man. ordinaria delle linee di adduzione delle cucine da assoggettarsi a ribasso d'asta (80,00x17)	€ 1.360,00 annui
c) Importo lavori manut. ordinaria impianti idrici antincendio € .150,00x12	€ 1.800,00 annui
<b>SOMMANO ORDINARIA</b>	<b>€ 13.104,00</b>
d) Importo presunto per manutenzione straordinaria da assoggettarsi a ribasso d'asta triennio	€ 23.218,26 annui
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARSI A RIBASSO</b>	<b>€ 36.322,26</b> annui
I.V.A. 22%	€ 7.990,90
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNO ANNUO</b>	<b>€ 44.313,16</b>
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNO TRIENNALE</b>	<b>€ 132.939,48</b>

**ART. 2**

**Gli impianti oggetto dell'appalto sono i seguenti:**

**IMPIANTI DI CUCINA:**

-----

- Scuola Media D'Annunzio
- " mat. Elem. e media Cologna Spiaggia
- " Materna Casal Thaulero
- " " Cologna Paese
- " " Via Milli
- " " Cologna Spiaggia
- " " Via Puglie
- " " Montepagano
- Asilo Nido Via Manzoni
- Asilo Nido Accolle
- Scuola Materna Via Veronese
- " " Voltarrostto
- " " S.Lucia
- " " Via Piemonte
- " " S.Petronilla
- Laboratorio Casa Rosa
- Casa Rosa

**IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO:**

-----

**Solo manutenzione straordinaria;**

- A)- Case parcheggio Casale Thaulero (n.6 appart.)
- B)- " " Montepagano C.so Umberto (n.1 appart. )
- C)- " " Ex Ferrara C.da Padune (n.6 appart.)
- D)- " " Via Romania (n. 2 appart.)
- E)- Abitazione custode presso Palasport
- F)- Abitazione cimitero V.le Europa
- G)- Abitazioni caserma carabinieri (n. 5 appart.)
- H)- Bocciodromo P.zza M. Polo
- I)- Caserma Carabinieri
- L)- Piscina
- M)- Pattinodrono
- N)- Impianto polivalente Montepagano
- P)- Asilo nido Via accolle
- Q)- Arena 4 Palme
- R)- Campo sportivo Patrizi
- S)- Campo sportivo Santa Lucia
- T)- Campo Sportivo P.Tordino
- U)- Museo della Cultura materiale di Montepagano
- V)- Campo sportivo Fonte dell'Olmo
- Z)- Centro sportivo Montepagano
- X)- Centro sportivo S.Petronilla
- Y)- Centro sportivo S. Giovanni
- W)- Campo sportivo Cologna Paese
- AA)- Palazzo del mare n.4 caldaie

AB)- Centro prima Accoglienza Montepagano  
 AC)- Palazzina Fonte dell'Olmo

**manutenzione ordinaria e straordinaria;**

1)- Villa Comunale	Kcal	96.302	
2)- Palazzetto dello Sport		"	410.143
3) Biblioteca comunale	"	41.300	
4)- Scuola Cologna Spiaggia (4 caldaie)	"	361.120	
5)- Palazzo Comunale		"	144.969
6)- Palestra Scuola Media "F.Romani"		"	128.976
7)- " " " "D'Annunzio"		15.047	144.023
8)- Palestra Scuola Elementare Via Piemonte		15.047	115.218
9)- " " " Via D'Annunzio		"	103.267
10)- Locali Comunali di Via Mameli	"	30.094	
11)- Asilo Nido Via Manzoni	"	89.423	
12)- Scuola Materna Via Puglie	"	64.488	
13)- " Media D'Annunzio		"	199.482
14)- " Media F.Romani		"	299.224
15)- " Elementare Montepagano	"	99.483	
16)- " " Cologna Paese		26.053	119.001
17)- " Materna Casal Thaulero	"	92.862	
18)- " " Montepagano	"	61.650	
19)- " " ed Elementare S. Lucia	"	72.141	
20)- " Piane Tordino	"	74.943	
21)- " Materna Cologna Paese	"	30.094	
22)- " Borsacchio	"	20.000	
23)- " Elementare e materna Via Veronese		"	164.401
24)- " " D'Annunzio	"	99.484	
25)- " materna Via Milli		"	349.097
26)- " Elementare Via Piemonte		94.239	
27)- " " Via Manzoni		"	221.924
28)- " " Voltarrostro		"	240.755
29)- " " S.Petronilla	"	47.549	
30)- Centro Anziani Via Nazionale, 1	"	66.586	
31)- Comando Vigili Urbani Via Basilicata	"	30.094	
32)- Museo della Cultura Materiale Montepagano	"	90.283	
33) – Casa Rosa	"	22.871	
34) – Laboratorio Casa Rosa	"	60.188	
35) – Centro prima accoglienza Montepagano	"	30.094	
36) – Palazzo del mare sala convegni	"	30.094	

**Solo manutenzione ordinaria**

37) – Locali affittati in via Mameli " 41.272

Totale parziale caldaie con potenza fino a 100.000 kcal 1.697.247

Totale parziale caldaie con potenza oltre 100.000 kcal 2.640.430

TOTALE kcal 4.337.677

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO:

- 
- edificio scolastico in via " G. MILLI"
  - scuola media " F.ROMANI"
  - scuola materna, elementare e media di Cologna Spiaggia
  - scuola media "G.D'Annunzio"
  - Palazzo comunale
  - Palasport
  - Parcheggio interrato Palazzo comunale;
  - Parcheggio interrato Monti;
  - archivio comunale via scozia

verifica periodica a cadenza mensile della funzionalità degli idranti, delle pompe, dei serbatoi ecc..per un costo di €. 300,00 ad intervento per un totale di 12 interventi annui.

### **ART. 3 PREZZO DELL'APPALTO**

Per le opere di ordinaria manutenzione elencate al successivo art. 4, alle lettere a), b), c), d), e), f) g), il compenso a base d'asta viene stabilito:

- in €.2,90 (+ IVA) per 1.000 kcal, per caldaia con potenza fino a 100.000 kcal, compreso eventuale produzione di acqua calda con boiler o piccola caldaia di circa 10.000 kcal.
- in €. 1.90 (+IVA) per 1.000 kcal, per caldaie con potenza oltre le 100.000 kcal.
- in €. 80,00 (+ IVA) per lavori man. ordinaria delle linee di adduzione delle cucine.
- in €. 150,00 ogni verifica mensile degli impianti per un massimo di 12 verifiche l'anno.

Per le opere di straordinaria manutenzione elencate al successivo art. 4 alle lettere g), h), i), l), m), n), il compenso verrà stabilito nel modo seguente:

- rimborso costo dei pezzi di ricambio in base al prezzario regionale Ed.2008, o a fattura di acquisto, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara.
- costo orario della mano d'opera vigente presso la C.C.I. A.A. di Teramo.

Sulla base di quanto sopra il prezzo complessivo dell'appalto, da assoggettare a ribasso d'asta, é pari ad **€. 36.322,26 (oltre IVA) annuo per un totale pari ad €. 108.966,78 (oltre IVA) per il triennio 2017-2020**, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

In caso di soppressione o aggiunta di alcuno degli impianti elencati nel precedente art. 2, l'ammontare del canone per un annuo sarà ridotto o aumentato in relazione al corrispettivo concordato per singolo impianto.

a) Importo lavori manutenzione ordinaria da assoggettarsi a ribasso d'asta (ogni 1.000 Kcal) (2,90 x 1.697+1,90 x 2.640)	€ 9.944,00 annui
b) Importo lavori man. ordinaria delle linee di adduzione delle cucine da assoggettarsi a ribasso d'asta (80,00x17)	€ 1.360,00 annui
c) Importo lavori manut. ordinaria impianti idrici antincendio €.150,00x12	€ 1.800,00 annui
<b>SOMMANO ORDINARIA</b>	<b>€ 13.104,00</b>
d) Importo presunto per manutenzione straordinaria da assoggettarsi a ribasso d'asta triennio	€ 23.218,26 annui
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARSI A RIBASSO</b>	<b>€ 36.322,26 annui</b>
I.V.A. 22%	€ 7.990,90
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNO ANNUO</b>	<b>€ 44.313,16</b>
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNO TRIENNALE</b>	<b>€ 132.939,48</b>

#### ART. 4

#### CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Premesso che le prestazioni dovranno garantire il corretto e continuo funzionamento degli impianti, le prestazioni dovute per l'appalto, oggetto del presente capitolato, si suddividono in due gruppi:

- **OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE** (da assoggettarsi a ribasso d'asta);
- **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** (da assoggettarsi a ribasso d'asta);

Per opere di **manutenzione ordinaria** si intendono tutte quelle prestazioni d'opera necessarie a mantenere in perfetta efficienza gli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di cucina mediante il solo intervento dell'operatore e cioè :

- a) verifica generale e pulizia delle caldaie e delle cucine prima e durante l'entrata in funzione delle stesse;

- b) verifica generale e pulizia dei bruciatori e degli split, prima e durante l'entrata in funzione degli impianti, nonché delle tubature, dei singoli impianti oltre alla pulizia dei filtri di tutti i termoconvettori;
- c) verifica periodica, di almeno una volta al mese, di tutti gli impianti e comunque, a chiamata, in caso di guasti o inefficienza;
- d) pulizia delle caldaie, delle cucine e delle canne fumarie a ciclo di funzionamento ultimato;
- e) accensione e spegnimento mediante sistemi elettronici (temporizzatori) degli impianti e controllo giornaliero di corretto funzionamento e di massimo rendimento;
- f) interventi specialistici su gruppi termici a condensazione;
- g) verifica periodica a cadenza mensile della funzionalità degli impianti idrici antincendio mediante prova degli idranti, delle pompe, dei serbatoi, ecc...

Per opere di **straordinaria manutenzione** si intendono le prestazioni d'opera e la sostituzione di parti di impianti e pezzi di ricambio atti a garantire entro breve tempo il funzionamento di tutti gli impianti che entrassero in avaria per guasti improvvisi e cioè :

- h) sostituzione di caldaia di produzione calore o parte di essa;
- i) sostituzione di apparecchiature e congegni elettrici od elettronici ovvero parti di essi;
- l) sostituzione di brevi tratti di conduttura di adduzione del fluido scaldante;
- m) sostituzione di elementi di corpi scaldanti;
- n) sostituzione di termoventilatori o parti di essi;
- o) sostituzione, in generale, di tutti quegli elementi che dovessero entrare in avaria durante il funzionamento non specificatamente elencati ma che concorrono in modo determinante al funzionamento dell'impianto.

Per manutenzione straordinaria dell'impianto termico, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Le prestazioni lavorative relative agli interventi di manutenzione straordinaria verranno contabilizzate al prezzo del costo della mano d'opera stabilito dai mercuriali, non assoggettate a ribasso, in base a tempi preventivamente concordati con l'ufficio preposto.



Le parti di ricambio sostituite nel corso della manutenzione straordinaria e della riparazione degli impianti termici dovranno essere perfettamente compatibili agli impianti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno autorizzati, sulla base di preventivo di spesa determinato dalla ditta, dal Responsabile del Settore competente, previa verifica del preventivo, con determina Dirigenziale.

L'autorizzazione e conseguente contabilizzazione degli interventi di straordinaria manutenzione avverrà sulla base del minor prezzo determinato dalla D.L. in base alle procedure A o B che seguono:

- A) Desunta, nel caso di esistenza di voce completa o di voci parziali, dal prezzario della Regione Abruzzo anno 2016 o dal prezzario DEI parte impiantistica da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- B) Dall'analisi della voce composta dal costo del personale e dei mezzi desumibili dai mercuriali del Provveditorato Regionale e dal costo delle apparecchiature desumibili dai listini ufficiali previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

## **ART. 5 GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CATEGORIA E TIPO DEI LAVORI E DEGLI IMPIANTI**

La categoria, il tipo e le caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto sono le seguenti:

### **a) Gestione**

Per gestione si intende l'assunzione di responsabilità per quel complesso di operazioni, denominato "esercizio e manutenzione di un impianto termico" nella lett.n), art.1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Si richiede la gestione per il controllo del buon funzionamento degli impianti termici e della perfetta efficienza delle apparecchiature tutte ivi installate, secondo il seguente programma di controllo periodico:

-n.1 visita di verifica bisettimanale dal 01 novembre al 10 marzo;

Dette verifiche saranno annotate nel libretto di impianto.

Dovrà essere assicurata la reperibilità , 24 ore su 24 per pronto intervento garantendo l'intervento entro un'ora dalla chiamata.

**La ditta, considerata la presenza di impianti termici con caldaia di potenza pari o superiore a 200 Kcal, dovrà essere in possesso del patentino di abilitazione di 2° grado ai sensi dell'art. 18 della Legge 13.07.1966 n° 615.**

### **b) Manutenzione ordinaria**

Per manutenzione ordinaria dell'impianto termico si intendono, le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

Le operazioni di manutenzione degli impianti termici devono essere eseguiti secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI.

Si richiede comunque l'effettuazione di quattro cicli specialistici annui di controllo degli impianti, relativamente alle operazioni manutentive sopra dette.

I cicli specialistici di controllo dovranno essere effettuati nei seguenti periodi:

1 ciclo 1 - 31 marzo;

2 ciclo 1 - 30 giugno;

3 ciclo 1 - 30 settembre;

4 ciclo 1 - 31 dicembre.

Il personale impegnato nell'attività manutentiva dovrà essere adeguatamente attrezzato e dotata di tutte le parti di ricambio necessarie per intervenire immediatamente sugli impianti in caso si rilevassero anomalie o malfunzionamento.

Dei cicli manutentivi dovrà essere presa nota sul libretto di impianto alla scheda "Interventi di manutenzione", indicandovi l'esito. Sulla stessa scheda saranno annotati anche gli ulteriori interventi che si rendessero necessari al di fuori di detti cicli.

La categoria, il tipo e le caratteristiche degli impianti risultano dalle schede tecniche allegate in appendice al presente Capitolato.

## **ART. 6 DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio di gestione avrà decorrenza dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del successivo art. 16 ed avrà la durata di anni 3 (tre).

## **ART. 7 CAUZIONI**

### **Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D. Lgs 50/2016.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o dell'aggiudicazione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

### **Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% (venti per cento).

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, del D. Lgs 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D. Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 1.6.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

### **Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 1.6.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 1.6.2 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve

essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

## **ART. 8 INVARIABILITA' DEL PREZZO**

Il prezzo contrattualmente convenuto é invariabile e comprende ogni e qualsiasi onere anche se non previsto dal contratto e dal presente capitolato, occorrente per dare il servizio compiuto, nella forma migliore secondo le modalità previste dal contratto, dal presente Capitolato, dall'offerta e dalle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

## **ART.9 CONDIZIONI DELL'APPALTO**

I prezzi si intendono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di Sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità in relazione alle vigenti disposizioni in materia di revisione dei prezzi.

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e regolato dal presente capitolato, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle caratteristiche degli impianti e delle macchine da gestire, delle condizioni e modalità per eseguire le prestazioni e comunque di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo delle prestazioni.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dell'affidamento del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio secondo le migliori norme e sistemi e nel rispetto delle vigenti norme nonché di quelle che verranno emanate in materia;

## **ART. 10 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

- Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal responsabile del Settore comunale competente siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve con le modalità previste dal vigente codice dei contratti e Capitolato Generale di appalto;

**ART. 11**  
**DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto del contratto; il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata rescissione in danno del contratto, all'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'Appaltatore sarà tenuto al completo risarcimento dei danni causati.

**ART. 12**  
**INIZIO DEL SERVIZIO**

Il committente si impegna a dare inizio al servizio entro i termini stabiliti dalla data di comunicazione della esecutività dell'atto di affidamento del servizio stesso e nelle more della stipula del contratto. La penale pecuniaria di cui all'art.29 del Capitolato generale viene stabilita nella misura di €. 120,00 (centoventi/00) per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro decurtate dalla liquidazione degli importi senza che la ditta appaltatrice abbia nulla a pretendere ed eccepire.

**ART. 13**  
**MODALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere garantito con continuità e con le modalità , le condizioni ed i termini previsti nel Regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nel testo vigente e nel presente Capitolato speciale.

Gli interventi che si rendessero necessari al di fuori delle normali visite di verifica e controlli di cui al precedente art. 4, dovranno essere garantiti entro due ore dalla chiamata e sempre dietro ordini di servizio inviati via fax a firma del Responsabile del Settore Competente ovvero dal tecnico da questi incaricato.

Per le eventuali sospensioni del servizio ovvero per mancato intervento senza giustificato ed accertato motivo, si applicherà la penale, a carico dell'Appaltatore, di €. 300,00 (trecento/00) per ogni mancata prestazione. Per ritardi nell'intervenire dopo regolare ordine di servizio si applicherà la penale di €. 30,00 per ogni ulteriore periodo di due ore oltre il tempo previsto al precedente secondo comma.

Le penalità sopra previste saranno incamerate con le modalità fissate nel precedente articolo.

Inoltre, qualora restano inevase e vengano sottoposte a penale n.3 (tre) chiamate anche non consecutive, la stazione appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto con un semplice avviso notificato, senza che l'impresa assuntrice possa reclamare o pretendere diritti di sorta, secondo le norme che regolano i contratti di

appalto.

#### **ART. 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO**

Per eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, condizioni climatiche od altri simili circostanze speciali, l'Appaltatore dovrà tempestivamente darne avviso all'ufficio comunale competente. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente su segnalazione dell'Appaltatore o con accertamento d'ufficio delle cause di forza maggiore che provocano la interruzione del servizio, disporrà immediatamente verbale relativo.

Nei casi previsti dal precedente comma, la sospensione non potrà comunque superare un periodo di tempo della durata complessiva di giorni uno. Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, e qualora la situazione derivatane arrecasse pregiudizio all'espletamento di pubblici servizi, il Committente potrà richiedere lo scioglimento del contratto e l'intervento di altra ditta con conseguente azione di rivalsa sul contratto, ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

#### **ART. 15 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni dalle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

L'Appaltatore é altresì tenuto all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'inosservanza delle condizioni di legge vigenti costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### **ART. 16 CONTROLLO DEL SERVIZIO**

L'ufficio comunale preposto al controllo potrà procedere in qualunque momento all'accertamento del corretto svolgimento del servizio; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di giorni tre, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'adozione degli atti di pagamento.

## **ART. 17 PAGAMENTI**

**Il canone annuo stabilito per la manutenzione ordinaria, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà liquidato in 3 rate con cadenza 30 novembre 2017, 31 marzo 2018, 31 luglio 2018, previa presentazione da parte della ditta affidataria di regolare fattura per il servizio effettuato.**

L'adozione dell'atto di liquidazione é subordinato al visto di regolarità del servizio svolto ovvero del visto di regolare svolgimento del servizio, sia per la quantità che per la qualità, apposte sulle fatture dal Dirigente del Settore comunale competente.

## **ART. 18 ONERI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, diritti di segreteria, etc.) e dei documenti relativi alla gestione del servizio fino al verbale di regolarità finale ovvero del visto di regolare svolgimento del servizio apposto sulle fatture.

**Resta inoltre a carico dell'appaltatore:**

- l'obbligo di rendicontazione mensile, su apposito foglio elettronico (tipo excel o similare) di tutte le attività svolte, avvisando che la mancata trasmissione dei rapporti periodici comporta la sospensione dei pagamenti;**
- Tutti i costi derivanti da eventuali controlli effettuati dalle autorità competenti;**

## **ART. 19 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'esecuzione dell'appalto é soggetta alle disposizioni articolate nel presente Capitolato speciale ed all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, nel Regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nel testo vigente, nonché della restante normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore é l'unico responsabile della esecuzione del servizio in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette prestazioni e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

L'appaltatore, quale "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici" così come definito alla lett. o), comma 1, art.1



del D.P.R. 412/1993, se ne assume la completa responsabilità e si impegna, tra l'altro, quale "soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n.10" ai sensi del comma 6, art. 11 del citato D.P.R. n. 412/93.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile del servizio comunale competente, datone avviso al Sindaco o assessore delegato ed in accordo con essi, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

## **ART. 20 GARANZIE**

L'Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un anno dalla data di consegna dei materiali, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dei materiali stessi e che non si siano precedentemente manifestati.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Committente.

## **ART. 21 CONTROVERSIE**

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P. entro deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del valore di cui sopra..

2. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori comprensiva della relazione riservata, può richiere alla camera arbitrale l'indicazione della lista di cinque aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'[articolo 209, comma 16](#) del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016

3. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 1.10.1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di TERAMO ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## ART. 22

### OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;  
2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- b) - **Codice dei contratti pubblici**: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) - **D.P.R. n. 207 del 2010**: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – nella parte non abrogata dal D.Lgs 18/04/2016 n° 50;
- d) - **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- e) - **Decreto n. 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) - **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica

5 ottobre 2010, n. 207 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 nelle parti ancora vigenti;

- g) - **Attestazione SOA**: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e dei decreti di applicazione;
- d) delle leggi e delle normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato; (nonché delle norme CNR, CEI ed UNI);

### **ART. 23 CONDIZIONI GENERALI**

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

La ditta aggiudicataria, che firma in calce, quale manutentore Terzo Responsabile, assume le responsabilità ed oneri come indicato agli artt. 31 e 34 della legge 10/91 ed all'art.11 del DPR 412/93.

### **ART. 24 NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE**

Il Terzo responsabile dichiara, firmando il presente atto e sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/93 e dell'attestato di abilitazione alla manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della Legge 46/90 rilasciato dalla competente Camera di Commercio.

Il possesso di quanto detto al precedente punto consente al manutentore di assumere il ruolo di Terzo Responsabile per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico oggetto del contratto.

Il Terzo Responsabile si impegna a fornire le prestazioni ed a svolgere i compiti di cui al successivo art. 26, per il periodo di durata dell'appalto a partire dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il Terzo Responsabile si impegna a fornire le prestazioni ed a svolgere i compiti di cui al successivo art. 26, per il periodo di durata dell'appalto a partire dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il Terzo Responsabile si impegna a produrre e depositare il proprio Manuale di qualità presso la sede legale della proprietà, manuale che dichiara essere conforme alle Norme UNI EN 29000;

Il Terzo Responsabile, con la firma del contratto, si fa carico di ogni sanzione derivante da inadempienze per la parte di propria competenza e per tutto il periodo di validità del contratto, ai sensi dell'art. 34, comma 5 della legge 10/91.

Il Terzo Responsabile prende in carico l'impianto termico, per lo svolgimento delle attività di manutenzione di propria competenza, solo dopo averne accertata la conformità alle vigenti normative citate.

Il Terzo Responsabile si impegna, nel caso di impianto termico non conforme e prima della presa in carico, con la firma del verbale di consegna, a:

- rilevare le condizioni di non conformità,
  - redigere un rapporto in cui vengono descritte le operazioni e gli interventi da fare per eliminare le difformità,
- provvede a:
- quantificare il costo economico per le attività di cui sopra, sottoponendolo all'Amministrazione appaltante,
  - svolgere i lavori in caso di assenso,
  - chiedere la verifica alle competenti autorità in caso di diniego.

Inoltre deve procedere alla:

- **Compilazione dei libretti centrale / libretti di impianto per la climatizzazione;**
- **La compilazione per le VERIFICHE PERIODICHE è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;**

**Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:**

- a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;**
- b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.**

**I controlli riportati nel modello "G" del D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e s.m.i., comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno ogni due anni per gli impianti termici alimentati a**

**combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW.**

**Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l'Assuntore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme allo schema "G" per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kW. Il suddetto allegato "G" è un rapporto di controllo tecnico che contiene le informazioni minime richieste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori preposti alla loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato nei suddetto allegato "G".**

**L'originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all'impianto.**

**Gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW devono essere dotati della seguente documentazione:**

- a) Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;**
- b) Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice - costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;**
- c) Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08 e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al DPR 218/98, ove obbligatori;**
- d) I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;**
- e) Targa dell'impianto o Bollino Blu.**

## **ART. 25**

### **COMPITI DEL TERZO RESPONSABILE**

Il Terzo Responsabile si assume l'onere di fornire le seguenti prestazioni:

a- Manutenzione ordinaria dell'impianto termico, eseguendo le operazioni specificatamente previste dalle normative UNI e CEI e nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti costituenti l'impianto termico, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti e che comportino l'impiego di attrezzature e materiali di consumo e di uso corrente.

b- Manutenzione straordinaria dell'impianto termico, eseguendo gli interventi e le operazioni che si rendessero necessari, nel corso dell'esercizio, atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalla normativa vigente e/o dal progetto mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

Il Terzo Responsabile si impegna a mantenere il rendimento di combustione del generatore di calore, e per tutta la durata del contratto, mai inferiore al valore stabilito dalla vigente normativa.

Il Terzo Responsabile si impegna a predisporre ove mancante o a compilare e firmare il Libretto di impianto per la parte di propria competenza.

La conservazione del Libretto di impianto é affidata alla ditta appaltatrice che ne risponde della tenuta e deve esibirlo ogni qualvolta l'Amministrazione appaltante lo richieda.

Il Terzo Responsabile, nel caso di inevitabili interventi di manutenzione straordinaria, propone e/o assiste il proprietario dell'impianto termico, nel caso che l'occupante sia persona diversa da esso, nella scelta del materiale o componente idoneo a garantirgli il rispetto delle prestazioni contrattuali e delle conformità di legge, comprendendo anche l'installazione e l'eventuale fornitura.

Il Terzo Responsabile si impegna ad effettuare almeno 3 (tre) interventi l'anno di manutenzione ordinaria: all'inizio, durante ed al termine della stagione di riscaldamento più 1 (un) intervento su richiesta, in caso di accensione dell'impianto fuori del periodo stabilito e per particolari condizioni climatiche, il compenso per tali interventi si intende ricompreso nel prezzo dell'appalto di cui all'art.3 del presente capitolato.

La mancata predisposizione o regolare tenuta del libretto di impianto comporta la sospensione dei pagamenti, così come lo comporta la mancata trasmissione dei rapporti previsti all'art.19.

## **ART.26 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione appaltante, con la firma del contratto, consegna l'impianto termico al Terzo Responsabile nelle condizioni in cui si trova e si impegna a consentire al medesimo ad effettuare, se del caso ovvero come risulta dal rapporto di presa in carico conseguente al verbale di consegna degli impianti termico, tutte le operazioni di messa a norma dell'impianto stesso, conformemente alla normativa vigente, atte a garantire la sicurezza, la salvaguardia ambientale ed il risparmio di energia.

La Stazione appaltante consente al Terzo Responsabile il libero accesso all'unità immobiliare per lo svolgimento delle attività di sua competenza, previo preavviso.

La Stazione appaltante informa il Terzo Responsabile dell'esistenza di qualsiasi forma di assistenza per il proprio generatore di calore o dell'impianto termico, stipulato o in essere per garanzia, con l'installatore o il fornitore del generatore di calore.

In caso di sussistenza di quanto detto, il Terzo Responsabile diventa il soggetto destinatario della garanzia per gli aspetti di sua competenza, in quanto ne é contrattualmente RESPONSABILE.

Roseto, lì agosto 2017

IL PROGETTISTA